



COPIA PER IL CONTRIBUENTE  
Se delega all'incarico  
LA FUNZIONARIA  
Anna Lucia Rignone

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MARZO 2026

Il giorno 12 marzo 2026, alle ore 19,50 presso il teatro di via Caboto 2, Milano, in seguito alla convocazione inviata ai soci tramite email in data 3 marzo 2026, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Black Inside con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'odierna assemblea il Presidente Avv. Martina Intra, la quale nomina per la funzione di segretario Cinzia Rinaldi, che accetta.

Sono presenti, personalmente o per delega n. 44 soci su 49 soci aventi diritto al voto.

E' presente altresì dott.ssa Maria Antonietta Carta, in qualità di commercialista.

Accertato il rispetto delle modalità di convocazione e verificato il quorum costitutivo previsto dallo Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Trattando unitariamente i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia a questa assemblea come siano pervenute da parte del Runts di Milano richieste di modifica dello statuto, ai fini dell'iscrizione dell'associazione. Illustra quindi dette modifiche, che prevedono un quorum partecipativo rafforzato all'Assemblee straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, che garantisca la partecipazione di una platea ampia di associati.

Viene quindi distribuita ai presenti la bozza del nuovo statuto, già inviata agli associati unitamente all'avviso di convocazione ed il Presidente procede alla sua illustrazione. D.ssa Carta prende la parola ed integra le informazioni fornite dal Presidente.

Udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, con voti espressi per alzata di mano, all'unanimità

### DELIBERA

1. di approvare integralmente le modifiche del nuovo Statuto dell'Associazione, volte ad adeguare lo stesso alle richieste del competente Ufficio del RUNTS;
2. di adottare il testo di Statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera A).

L'assemblea delibera altresì di conferire al Presidente ogni facoltà per:

- depositare lo Statuto aggiornato presso l'Agenzia delle Entrate;
- presentare l'istanza di iscrizione dell'Associazione al RUNTS – sezione APS, corredata da tutti i documenti richiesti.
- compiere tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione alla presente delibera.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 20,10.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

Milano, 12 marzo 2026

**Il Presidente**

Avv. Martina Intra



**Il Segretario**

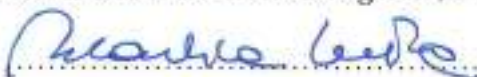
Avv. Cinzia Rinaldi



Allegato A Statuto

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 4 della Tabella – Allegato B al DPR 642/1972 ed è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Tariffa – Parte Prima, DPR 131/1986, nonché ai sensi dell'art 82 commi 3 e 5 del dlgs 117/2017.

Il Presidente Martina Intra.....



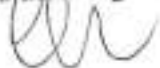
**Agenzia  
Entrate**  
UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il 16 MAR 2026  
al n° 244 mod. 3 con esatto  
€: ZERO . . esente . .

Su delega del Direttore Provinciale

LA FUNZIONARIA

Anna Lucia Rignanese







**BLACK INSIDE**  
**PER LO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE**  
**GOSPEL**

**(in forma abbreviata: "BLACK INSIDE ")**

Codice Fiscale: 97681540155

Partita IVA: 08550930963

Sede legale: Milano (MI), Piazza Firenze n. 12

RUNTS – Sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS) – Associazione in fase di  
iscrizione

**STATUTO SOCIALE**

Statuto aggiornato ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 12 marzo 2026



## STATUTO DI "BLACK INSIDE APS"

*(Associazione di Promozione Sociale)*

### **Art. 1 – Denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS), l'associazione denominata **"Black Inside – Associazione per lo studio e la promozione della cultura musicale gospel"**, in forma abbreviata **"Black Inside"**, ai sensi dell'art. 35, comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

### **Art. 2 – Oggetto e finalità**

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro, che persegue finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale** ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) a favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Essa opera principalmente nella solidarietà, condivisione e promozione del benessere collettivo attraverso la musica gospel e alle sue espressioni affini.

Lo scopo principale dell'Associazione è la destinazione degli eventuali introiti e contributi raccolti a favore di associazioni, enti e organizzazioni meritevoli che operano nel campo del sociale, dell'assistenza e della tutela della salute delle persone attraverso l'organizzazione di concerti ed eventi musicali, in particolare di musica gospel.

Attraverso tali iniziative, l'Associazione promuove la cultura della solidarietà, della partecipazione attiva e della cittadinanza responsabile, favorendo il dialogo interculturale e la crescita personale e comunitaria.

L'Associazione può inoltre svolgere attività educative, formative e culturali finalizzate alla diffusione della musica e dei valori che essa veicola, nonché collaborare con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di interesse sociale e culturale.

È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o riserve, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. Gli eventuali avanzi devono essere reinvestiti nello svolgimento delle attività di interesse generale.



L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale solo se secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dal D.M. 107/2021.

### **Art. 3 - Scopi e attività di interesse generale**

In coerenza con le finalità di cui all'articolo precedente, l'Associazione persegue in via principale lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere i) e u) del D.Lgs. 117/2017, nel settore della cultura e della promozione sociale, utilizzando la musica — e in particolare la musica gospel — come strumento di solidarietà, educazione e partecipazione.

A tal fine, l'Associazione svolge, in via continuativa e prevalente, le seguenti attività:

- a) la beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 attraverso l'organizzazione di concerti, rassegne, festival ed eventi musicali. Con l'organizzazione di questi eventi i proventi sono devoluti a favore di enti e organizzazioni che operano nel sociale, nell'assistenza e nella tutela della salute delle persone;
- b) promozione di iniziative culturali e musicali finalizzate alla crescita umana, all'inclusione sociale, alla solidarietà e al dialogo tra culture;
- c) realizzazione di corsi, laboratori e attività formative di carattere musicale, vocale e strumentale rivolti a giovani, scuole, anziani e associazioni di volontariato;
- d) collaborazione con artisti, esperti e formatori per la realizzazione di eventi musicali, attività educative e formative, divulgative e di sensibilizzazione;
- e) gestione di spazi destinati a prove, incontri, conferenze e attività di aggregazione sociale;
- f) realizzazione e diffusione di materiali informativi, editoriali e multimediali attinenti alle attività associative solidali;
- g) partecipazione a forme di co-programmazione e co-progettazione con le pubbliche amministrazioni, ai sensi degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può inoltre svolgere **attività diverse** da quelle di interesse generale, purché **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, nei limiti previsti dalla legge.

---

### **Art. 4 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 5 - Soci requisiti e procedura di ammissione**

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, che rappresenta il minore nei rapporti con l'Associazione e ne risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

È esclusa ogni forma di discriminazione.

#### **Art. 6 - Categoria di soci, diritti e doveri dei soci**

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) **Soci ordinari**, che partecipano attivamente alla vita associativa;
- b) **Soci sostenitori**, che contribuiscono in modo significativo al sostegno economico o alla promozione delle iniziative.

I soci ordinari e i soci sostenitori **hanno uguali diritti e doveri** nei confronti della Associazione, compreso:

- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio e per l'elezione degli organi sociali,
- la possibilità di essere eletti alle cariche associative,
- l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove



necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

#### **Art. 7 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricorso medesimo.

#### **Art. 8 - Onorari**

Il Consiglio Direttivo può nominare onorari dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli ideali, diano un loro contributo economico libero e volontario ovvero ne sostengano l'attività o acquisiscono particolari benemeritenze per la sua promozione e valorizzazione. Gli onorari non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

#### **Art. 9 - Volontari**

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

#### **Art. 10 - Organi Sociali e Cariche Elettive**

Sono organi dell'Associazione ai sensi degli artt. 24 e seguenti del CTS:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario e il Tesoriere;
- e) l'Organo di controllo e il Revisore legale o Collegio dei revisori, nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 CTS.

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti.

#### **Art. 11 - L'Assemblea**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. L'Assemblea deve essere convocata

- almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali;
- per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

#### **Art. 12 - Convocazioni**

L'Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. Può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, stabilendo che questa sia fissata il giorno successivo alla prima convocazione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

#### **Art. 13 - Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;



- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 7 del presente statuto;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 14 - Quorum assemblea ordinaria**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti.

È possibile l'intervento all'Assemblea anche in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia loro consentito seguire la discussione in modo simultaneo, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione.

#### **Art. 15 - Quorum assemblea straordinaria**

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in prima convocazione in presenza, anche per delega, di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita in presenza di almeno la maggioranza degli associati e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

#### **Art. 16 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

#### **Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

#### **Art. 19 - Sostituzione dei Consiglieri**

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### **Art. 20 - Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### **Art. 21 - Il Tesoriere**

Al Tesoriere spetta il compito di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22 - Il Segretario**

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

#### **Art. 23 - L'Organo di controllo**

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,



amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art. 24 - Revisore legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art 25 - Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art 26 - Risorse economiche**

L'associazione trae le risorse economiche per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

In nessun caso e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

#### **Art. 27 - L'esercizio sociale e il bilancio d'esercizio**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a euro 60.000,00, il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

#### **Art. 28 - Libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

#### **Art. 29 - Pubblicità e trasparenza**

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

#### **Art. 30 - Bilancio sociale e informativa sociale**

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

#### **Art. 31 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 15 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Art. 32 - Regolamento interno**

Il Consiglio Direttivo può proporre regolamenti interni, approvati dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 25 CTS.

#### **Art. 33 - Controversie**

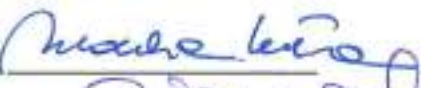
Le controversie tra soci o tra soci e Associazione sono demandate a procedure di conciliazione interna o, in mancanza, al foro competente del luogo in cui l'Associazione ha la sede legale.

#### **Art. 34 Norma finale**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Per approvazione dell'Assemblea dei soci del 12 marzo 2026

Il Presidente


Il Segretario